

Allegato B**Obblighi a carico degli istituti nel caso di esternalizzazione di funzioni operative relative ai servizi di pagamento, all'emissione di moneta elettronica o importanti.**

Una funzione operativa si considera importante nel caso in cui un'anomalia nella sua esecuzione o la sua mancata esecuzione possano:

- mettere a repentaglio la capacità dell'istituto di continuare a conformarsi ai requisiti relativi alla sua autorizzazione o agli altri obblighi ad esso applicabili ai sensi delle presenti disposizioni;
- compromettere gravemente i suoi risultati finanziari o la solidità o la continuità dei suoi servizi di pagamento o dell'attività di emissione di moneta elettronica;
- costituire un pregiudizio per il regolare funzionamento del sistema dei pagamenti.

Gli istituti che esternalizzano funzioni operative relative a servizi di pagamento, all'emissione di moneta elettronica o importanti o che esternalizzano il sistema informativo o componenti critiche dello stesso assicurano che:

- a) l'esternalizzazione non determini la delega della responsabilità da parte degli organi aziendali;
- b) non siano alterati il rapporto e gli obblighi dell'istituto nei confronti dei suoi clienti nella prestazione dei servizi di pagamento o nell'attività di emissione di moneta elettronica;
- c) non sia messo a repentaglio il rispetto delle condizioni che l'istituto deve soddisfare per poter essere autorizzato alla prestazione dei servizi di pagamento o all'attività di emissione di moneta elettronica e per conservare tale autorizzazione.

In relazione a ciò, gli istituti, quando concludono o applicano accordi di esternalizzazione di funzioni operative relative a servizi di pagamento, di emissione di moneta elettronica o importanti, o di esternalizzazione del sistema informativo o di componenti critiche dello stesso assicurano che siano soddisfatte le condizioni seguenti:

- a) il fornitore di servizi disponga della competenza, della capacità e di qualsiasi autorizzazione richiesta dalla legge per esercitare le funzioni esternalizzate in maniera professionale e affidabile;

- b) il fornitore di servizi preste i servizi esternalizzati in maniera efficace; a questo scopo l'istituto si dota di metodi per la valutazione del livello dei servizi di tale fornitore;
- c) il fornitore sorvegli adeguatamente l'esecuzione delle funzioni esternalizzate e gestisca in modo appropriato i rischi connessi con l'esternalizzazione;
- d) l'istituto conservi la competenza richiesta per controllare efficacemente le funzioni esternalizzate e per gestire i rischi connessi all'esternalizzazione e controlli tali funzioni e gestisca tali rischi; in tale ambito individua all'interno della propria organizzazione un responsabile del controllo delle funzioni esternalizzate ("referente per le attività esternalizzate");
- e) il fornitore di servizi informi l'istituto di qualsiasi sviluppo che potrebbe incidere in modo rilevante sulla sua capacità di eseguire le funzioni esternalizzate in maniera efficace e in conformità con la normativa e i requisiti vigenti;
- f) vi siano clausole risolutive espresse che consentano all'istituto di porre termine all'accordo di esternalizzazione in presenza di eventi che possano compromettere la capacità del fornitore di garantire il servizio ovvero quando si verifichi il mancato rispetto del livello di servizio concordato;
- g) il fornitore di servizi collabori con le autorità di vigilanza per quanto riguarda le attività esternalizzate;
- h) l'istituto, i suoi revisori contabili e le autorità di vigilanza abbiano effettivo accesso ai dati relativi alle attività esternalizzate e ai locali in cui opera il fornitore di servizi; le autorità di vigilanza siano in grado di esercitare i predetti diritti di accesso;
- i) il fornitore di servizi garantisca la protezione delle informazioni riservate relative all'istituto e ai suoi clienti;
- j) l'istituto e il fornitore di servizi adottino, applichino e mantengano un piano di emergenza per il ripristino dell'operatività dei sistemi in caso di disastro e la verifica periodica dei dispositivi di *back-up*, quando ciò sia necessario in considerazione della funzione esternalizzata;
- k) i diritti e gli obblighi rispettivi dell'istituto e del fornitore di servizi siano chiaramente definiti e specificati in un accordo scritto.

Distribuzione e rimborso di moneta elettronica

Gli istituti di moneta elettronica, quando concludono o applicano accordi di distribuzione e rimborso della moneta elettronica, assicurano che siano soddisfatte, ove applicabili, le condizioni di cui al precedente paragrafo.

Fermo restando il rispetto delle condizioni sopra elencate, nel caso in cui il soggetto convenzionato che distribuisce la moneta elettronica riceve direttamente dal cliente le somme a fronte della moneta elettronica da emettere e rilascia contestualmente lo strumento di pagamento rappresentativo (fisico o virtuale) della stessa, l'accordo di esternalizzazione definisce anche:

- le modalità e i termini mediante i quali gli importi ricevuti sono riconosciuti all'istituto di moneta elettronica, anche al fine di determinare il momento di emissione della moneta elettronica;
- i presidi adottati a fronte del rischio connesso con comportamenti del soggetto distributore in violazione delle disposizioni vigenti.

Il servizio di distribuzione della moneta elettronica può includere la stipula del contratto con il cliente, previo assolvimento degli obblighi di adeguata verifica della clientela nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento al terrorismo.